

58. Statistica degli stabilimenti medico-sociali (SOMED)

(Estratto dall'Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali 431.012.1)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Stabilimenti secondo la forma giuridica, nuove creazioni e chiusure di stabilimenti, posti disponibili; numero e struttura degli addetti e dei clienti. Dati sui clienti. Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal: valutazione del fattore di costo, proventi (LAMal e non LAMal), risultato d'esercizio, copertura del deficit e contabilità degli investimenti. Per gli stabilimenti che non fatturano prestazioni LAMal: contabilità finanziaria (spese e proventi), risultato d'esercizio, copertura del deficit e contabilità degli investimenti
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Case per anziani, case di cura medicalizzate, istituti per disabili e persone affette da dipendenza, istituti per persone con disturbi psicosociali
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	-
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni

Disposizioni speciali

I Cantoni provvedono all'esecuzione della rilevazione nel loro territorio. L'Ufficio federale della sanità pubblica utilizza i dati degli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal per vigilare sul grado di copertura dei costi e sorvegliare l'economicità e la qualità delle prestazioni (art. 22a cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10).

Il sorvegliante dei prezzi utilizza questi dati in adempimento dei compiti di cui all'articolo 4 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20).

Le direzioni cantonali della sanità pubblica, incaricate di applicare la LAMal nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, possono utilizzare questi dati nella misura in cui sono necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAMal (art. 84 LAMal).

Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati anche dati amministrativi. Questi dati, raccolti in virtù dell'art. 22a della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), sono messi a disposizione degli organi di cui all'art. 22a cpv. 3 della legge e pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica per ciascun fornitore di prestazioni (art. 31 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal).

■ Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali - RS 431.012.1

(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

<http://www.admin.ch/ch/i/rs/4/431.012.1.it.pdf>

■ Legge sulla statistica federale (LStat) - RS 431.01

http://www.admin.ch/ch/i/rs/431_01/index.html

■ Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) - RS 832.10

Art. 22a Dati dei fornitori di prestazione: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_10/a22a.html

Art. 23 Statistiche: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_10/a23.html

Art. 84a Comunicazione di dati: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_10/a84a.html

LAMal - RS 832.10: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/832.10.it.pdf>

■ Ordinanza sull'Assicurazione malattia (OAMal) - RS 832.102

Art. 31 Pubblicazione dati dei fornitori di prest.: http://www.admin.ch/ch/i/rs/832_102/a31.html

OAMal - RS 832.102: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/832.102.it.pdf>